SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. 237.

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», autorizzato, con decreto 2 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . . . Pag. 6

DECRETO 2 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Protezione Ambientale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . . . Pag. 7

DECRETO 2 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove . . . . . . Pag. 8

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», autorizzato, con decreto 16 marzo 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale . . . . . . Pag. 11

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare del Vice Console onorario in Sorocaba. . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «S. Lorenzo», in Santo Stefano d'Aveto . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «Santa Croce», in Chiusa di San Michele . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «Madonna di Pompei», in Giuliana . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Agostino», in Corleone . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Rosalia», in Capaci . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Francesco d'Assisi», in Corleone . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Rosalia», in Camporeale . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «Mater Divinae Gratiae», in Carini . . . . Pag. 14

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Giuseppe», in Monreale. Pag. 14

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Riconversione dell'impianto elettrolisi con celle a mercurio in impianto a membrana per la produzione del cloro, presso lo stabilimento di Saline di Volterra, presentato dalla società Altair chimica S.p.a . . . . Pag. 14

Potenziamento land side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, presentato dalla società Seap S.p.a. Pag. 15

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, presentato dalla Società Aeroporti di Puglia . . . . Pag. 15

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» . . . . Pag. 15

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto . . . . Pag. 19

Comunicato relativo all'estratto di determinazione UPC 3904 del 28 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Esclima"» . . . . Pag. 19

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 19

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 luglio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate» . . . . Pag. 19

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2005, n. **237.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità preordinate all'istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, di concerto con Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale

1. Il programma di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all'articolo 3 di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresì conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro età e al tipo di sfruttamento subìto, devono prevedere in ogni caso:

a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;

b) disponibilità per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all'articolo 3.

5. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità di cui all'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.

6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalità di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché del possesso dei titoli professionali degli operatori.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Il programma di assistenza è finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilità da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunità, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.

Art. 3.

Valutazione dei progetti

1. I progetti di fattibilità sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

2. La Commissione di cui al comma 1:

a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;

b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.

Art. 4.

Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilità

1. La presentazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:

1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;

2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;

3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;

b) una analisi costi-benefici relativa alla finalità da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:

1) numero di persone destinatarie;

2) effetto moltiplicatore;

3) trasferibilità dei risultati;

4) promozione delle buone pratiche;

c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze maturate.

2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all'articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:

a) esperienza e capacità organizzativa del proponente;

b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

d) localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

e) carattere innovativo del progetto;

f) ottimale rapporto costi/benefici.

3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Art. 5.

Termini e modalità per la presentazione dei progetti

1. I progetti di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.

Art. 6.

Norma finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto il *Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 367

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 reca «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 («Misure contro la tratta di persone»):

«Art. 13 *(Istituzione di uno speicale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Note all'art. 1:

— Il reato previsto dall'art. 600 del codice penale è quello di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù»; il reato previsto dall'art. 601 del codice penale è quello di «Tratta di persone».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).

«Art. 18 *(Soggiorno per motivi di protezione sociale).* — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

— Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:

«Art. 52 *(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati).* — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera *a)*, è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'art. 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:

«2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.».

05G0262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», autorizzato, con decreto 2 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004, con il quale autorizza il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. S.r.l., ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2005, con il quale al predetto laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 febbraio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 22
Alcol metilico	Metodi ufficiali per i mosti, vini, aceti MAF decreto ministeriale 12 marzo 1986 G.U. 14 luglio 1986 Metodo B
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 9
Densità 20/20 °C e massa volumica	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 1
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 4
pH	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 24
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 12
Solforosa combinata	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25 metodo rapido di prova
Solforosa libera	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25 metodo rapido di prova
Solforosa totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25 metodo rapido di prova
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 3
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10761

DECRETO 2 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Protezione Ambientale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 69 del 24 marzo 2004 con il quale il laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via dell'Automobile, 6/8 - Zona D3, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità

alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Protezione Ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via dell'Automobile 6/8 - Zona D3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 febbraio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 22
Anidride solforosa libera e totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 11
Estratto ridotto	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 4
Estratto totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 1
Saccarosio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 6
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 3
Zuccheri riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 5

05A10762

DECRETO 2 novembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2003 con il quale il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc, ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. Snc, ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 gennaio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acetato di etile	Met OIV MA-F-AS315-02-ACEETH 2005
Acidità Fissa	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. III pag. 94
Acidità Fissa	Reg. CEE n. 2676/90 allegato 15
Acidità Totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. II pag. 93
Acidità Totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 13
Acidità Volatile	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. IV pag. 93
Acidità Volatile	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 14
Acido Ascorbico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 157-158
Acido Citrico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 157-158
Acido Etilendiammino tetracetico e suoi Sali	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXI
Acido Lattico Acido Malico Acido Succinico Acido Tartarico	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 155-156
Acido Metatartarico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXII
Acido Sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 22
Acido Tartarico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. IV/V
Alcalinità Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 10
Alcool complessivo	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 5 + allegato 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Alcool potenziale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
Aldeide Acetica	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. VII
Anidride carbonica	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 25
Argento	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 33
Azoto Amminico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXVI
Azoto Ammoniacale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXV
Azoto Totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXIV
Basi Piriniche	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXIII
Bromo	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XLVIII
Cadmio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 32

Denominazione della prova	Norma/metodo
Calcio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 29
Caratteristiche cromatiche: luminosità e cromaticità	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 40
Carbammato di etile	Met OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2005
Carboidrati Singoli o in Miscela (Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Maltosio)	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 66-67
Cationi Totali	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 42 met. A
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 9
Cloruri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 11
Conduttività	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 42 met. B
Determinazione dei residui di ditiocarbammati e thiuramdiosolfuri negli e sugli ortofrutticoli (somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, propineb e zineb) espressi come CS2	Decreto legislativo 18 aprile 1981
Esame Microscopico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. II
Esame Organolettico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. I
Estratto secco netto	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 4 + allegato 5
Estratto secco Totale	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 G.U. met. VI
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 4
Etanolo	Regolamento CEE n. 2676/90 17 settembre 1990 allegato 42 met. E
Ferro	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 30
Fluoruri	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 36
Fosforo totale	Met OIV MA-F-AS321-04-PHOTOT 2005
Glicole dietilenico	Met OIV MA-F-AS315-09-DIEGLY 2005
Ibridi produttori diretti	Met OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005
Idrossimetilfurfurale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 42 met. C
Indice di Folin-Ciocalteau	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 41
Isosolfocianato di Allile	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 39
Litio	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXX
Magnesio	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXXII
Massa volumica e densità relativa a 20 ºC	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 1
Mesoinositolo, Scilloinositolo, Saccarosio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 42 met. F
Metalli Pesanti	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 42 met. D
Metanolo	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. LIV
Nitrati	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XIX
Ocratossina	Decreto ministeriale 19 luglio 1999
Ocratossina A	Met OIV MA-F-AS315-10-OCRHAT 2005
pH	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 24
Piombo	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 35
Potassio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 27
Potere Rotatorio	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. IV
Prolina	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. XXVII
Rame	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 31
Saccarosio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 6
Saggio di stabilità (tenuta all'aria)	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 allegato III
Sodio	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 26
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 12
Tenore zuccherino Indice di rifrazione	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 2
Titolo Alcolico Volumico	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 3 + Reg CE 128/04 allegato 4-*bis*
Titolo Alcolometrico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. II
Titolo Alcolometrico Volumico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. V
Titolo Alcolometrico Volumico Potenziale	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 2
Umidità	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 met. I
Zinco	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 34
Zuccheri Riduttori	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 Met. III pag.102
Zuccheri Riduttori	Regolamento CEE n. 2676/90 allegato 5

05A10763

DECRETO 2 novembre 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl», autorizzato, con decreto 16 marzo 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale il il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche I.C.Q. Srl, ubicato in Roma, via Caio Canuleio n. 72, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)*, della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 marzo 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato X A
Analisi Spettrofotometrica	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato IX

Denominazione della prova	Norma/metodo
Metodo multiresiduo per l'analisi di residui di antiparassitari: Acefate, Acrinatrina, Alaclor, Alfametrina, Ametrina, Amitraz, Atrazina, Azinfos-etile, Azinfos-metile, Benalaxil, Benfuracarb, Benomil, Bifentrin, Bitertanolo, Bromopropilato, Bromuconazolo, Buprimate, Butilate, Captafol, Captano, Carbaril, Carbendazim, Carbosulfan, Cicloato, Ciflutrina, Cipermetrina, Ciproconazolo, Clorobenzilato, Clorprofam, Cloropropilato, Clorpirifos-etile, Clorpirifos-metile, Clortal-dimetile, Clortalonil, Clozolinate, op-DDD, pp'-DDD, op-DDE, pp'-DDE, op-DDT, pp'-DDT, Deltametrina, Demeton-S-metile, Diazinone, Diclofention, Diclofluanide, Diclorvos, Difenconazolo, Difenilammina, Dimetoato, Diuron, Endosulfan-I, Endosulfan-II, Eptacloro, Eptacloro-epossido, Eptenfos, Esaclorobenzene, Esaconazolo, Esfenvalerate, Etiofencarb, Etion, Etofenprox, Etofumesate, Etoprofos, Etossichina, Fenamifos, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenitrotion, Fenpropatrin, Fention, Fenuron, Fenvalerate, Flufenacet, Fluvalinate, Folpet, Fonofos, Forate, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Furalaxil, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (lindano), delta-HCH. Imazalil, Iprodione, Lambda-cialotrina, Linuron, Malation, Metalaxil, Metamidofos, Metazaclor, Metidation, Metiocarb, Metobrumuron, Metolaclor, Metomil, Metoxyclor, Metoxuron, Metribuzin, Molinate, Monolinuron, Nuarimol, Ometoato, Oxadixil, Oxamil, Paration-etile, Paration-metile, Penconazolo, Pendimetalin, Permetrina, Pirazofos, Piridafention, Pirimicarb, Pirimifos-etile, Procimidone, Profam, Prometrina, Propazina, Propiconazolo, Propizamide, Propoxur, Protiofos, Quinalfos, Quizalfop-etile, Simazina, Simetrina, Tebuconazolo, Tebupirimifos, Teflutrin, Terbufos, Terbutilazina, Terbutrina, Tetraconazolo, Tetradifon, Tiabendazolo, Tiofanate-metile, Tolclofos-metile, Triadimefon, Triclorfon, Trifluralin, Vamidation, Vinclozolin	Rapporti ISTISAN 1997/23 Met C.2.3/C.4.2/C.4.3
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/91 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A10764

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2005.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, e a trasferire la sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Torino da via Vanchiglia, 3 a via Massena, 90;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 maggio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota prot. 730 del 28 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.», abilitato con decreto in data 16 ottobre 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Vanchiglia, 3 a via Massena, 90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A10769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Sorocaba (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Il sig. Stefano Ghisio Erba, Vice Console onorario in Sorocaba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Paolo);

f. rilascio di vidimazioni e legalizzazioni;

g. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Sorocaba;

h. rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Paolo:

i. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di visti;

j. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice consolato onorario in Sorocaba;

k. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

m. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A10795

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «S. Lorenzo», in Santo Stefano d'Aveto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 settembre 2005, viene estinta la Confraternita di S. Lorenzo, con sede in Santo Stefano d'Aveto (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A10786

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «Santa Croce», in Chiusa di San Michele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 settembre 2005, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Chiusa di San Michele (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A10787

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «Madonna di Pompei», in Giuliana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «Madonna di Pompei», con sede in Giuliana (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria SS. Assunta, con sede in Giuliana (Palermo).

05A10788

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Agostino», in Corleone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di S. Agostino, con sede in Corleone (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Leoluca, con sede in Corleone (Palermo).

05A10789

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Rosalia», in Capaci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di S. Rosalia, con sede in Coapaci (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Erasmo, con sede in Capaci (Palermo).

05A10790

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Francesco d'Assisi», in Corleone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in Corleone (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria di Gesù, con sede in Corleone (Palermo).

05A10791

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Rosalia», in Camporeale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di S. Rosalia, con sede in Camporeale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in Camporeale (Palermo).

05A10792

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «Mater Divinae Gratiae», in Carini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «Mater Divinae Gratiae», con sede in Carini (Palermo), frazione Villagrazia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria SS. delle Grazie, con sede in Carini (Palermo) frazione Villagrazia.

05A10793

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di «S. Giuseppe», in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Parrocchia di «S. Giuseppe», con sede in Monreale (Palermo), frazione Borgo La Pietra.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in Camporeale (Palermo).

05A10794

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Riconversione dell'impianto elettrolisi con celle a mercurio in impianto a membrana per la produzione del cloro, presso lo stabilimento di Saline di Volterra, presentato dalla società Altair chimica S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/0024597 del 5 ottobre 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto che prevede gli interventi per la riconversione dell'impianto elettrolisi con celle a mercurio

in impianto a membrana per la produzione del cloro presso lo stabilimento di Saline di Volterra (PI), presentato dalla società ALTAIR Chimica S.p.A. con sede in via Moie Vecchie, 13 - 56047 Saline di Volterra (PI), disponendo gli stessi possano essere esclusi dalla procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni, nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_ia/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A10849

Potenziamento land side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, presentato dalla società Seap S.p.a.

Con il decreto n. 01104 del 24 ottobre 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il potenziamento land side e air side per la realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, da realizzarsi nei comuni di Taranto e Grottaglie (Taranto), presentato dalla società SEAP S.p.a. con sede in direzione generale aeroporto civile - 70057 Bari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A10850

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, presentato dalla Società Aeroporti di Puglia.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/0027263 del 27 ottobre 2005 la direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto che prevede gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, presentato dalla Società Aeroporti di Puglia - SEAP - Direzione generale con sede in Aeroporto civile - 70057 Bari Palese, disponendo che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A10851

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio «Pecorino Romano» con sede in Macomer (Nuoro) - Corso Umberto I, n. 226, incaricato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, successivamente prorogato con decreto ministeriale 13 aprile 2005.

Considerato che il Consorzio di cui sopra è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi del già citato art. 14;

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano», riguarda in particolare la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Considerato che le modifiche proposte forniscono al consumatore una migliore informazione circa la provenienza del prodotto;

Considerato altresì che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa che la regione Lazio, la regione Sardegna e la regione Toscana esprimano i propri motivati pareri circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle modifiche del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano».

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano» è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica della DOP «Pecorino Romano»

Le forme di Pecorino Romano sono sottoposte alla marchiatura all'origine su tutto lo scalzo mediante apposita matrice. La matrice imprime sulla forma la denominazione «Pecorino Romano» ed il logo costitutivo, la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione.

Il logo è costituito da un rombo con angoli arrotondati contenente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione «Pecorino Romano».

Alla denominazione «Pecorino Romano» può essere aggiunta nella matrice entro il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio» o «Sardegna» o «Grosseto», a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nel territorio geografico indicato.

È consentito l'utilizzo di un logo aggiuntivo regionale da apporre insieme al logo della denominazione nelle etichette da applicare sul piatto della forma se l'intero ciclo produttivo si compie nella regione stessa.

I loghi regionali sono i seguenti.

Il Logotipo "PECORINO ROMANO DEL LAZIO" consta di due cornici sovrapposte, l'una con la struttura inferiore cuneo e la parte superiore scalettata sulla cui sommità compare l'altra di forma circolare.
In questa è collocata l'illustrazione di un mezzobusto raffigurante un antico romano con armatura ed elmo, il tutto raccolto in una ulteriore cornice interna.
All'interno dalla cornice a cuneo è collocata la specifica " PECORINO ROMANO DEL LAZIO" in colore nero e realizzata con un carattere spigoloso che richiama alla memoria le antiche iscrizioni romane scolpite nel marmo.

ESECUTIVO/COLORE

Il Logotipo "PECORINO ROMANO DEL LAZIO" per la propria costruzione complessa è realizzato con una quadricromia totale, della quale definiamo le percentuali dettagliate

Logo aggiuntivo Regione Sardegna: costituito dal logo costitutivo la DOP Pecorino Romano, con la scritta Prodotto in Sardegna, inserito all'interno della raffigurazione dell'Isola, aperta al logo medesimo.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 - del 7 giugno 2001.

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
D01BA02	Terbinafina	8 unità 250 mg - uso orale

05A10838

Comunicato relativo all'estratto di determinazione UPC 3904 del 28 settembre 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Esclima"».

Nell'estratto di determinazione UPC n. 3904 del 28 settembre 2005 relativo al trasferimento di titolarità della specialità ESCLIMA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2005, alla pag. 28 ove è scritto:

«Confezioni:

033059041 - 8 sistemi transdermici 25 MCG/24 H;

033059054 - 8 sistemi transdermici 37,5 MCG/24 H;

033059066 - 8 sistemi transdermici 50 MCG/24 H;

033059078 - 8 sistemi transdermici 75 MCG/24 H;

033059080 - 8 sistemi transdermici 100 MCG/24 H»;

leggasi:

«Confezioni:

033059041 - 8 cerotti transdermici 25 MCG/24 H;

033059054 - 8 cerotti transdermici 37,5 MCG/24 H;

033059066 - 8 sistemi transdermici 50 MCG/24 H;

033059078 - 8 cerotti transdermici 75 MCG/24 H;

033059080 - 8 cerotti transdermici 100 MCG/24 H».

05A10905

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Erckert Walter» con sede in corso Libertà 93 - 39012 Merano - già assegnataria del marchio di identificazione 036 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione:

1 punzone diritto di seconda grandezza;

1 punzone incavo di seconda grandezza,

resi inservibili dall'uso.

05A10848

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 luglio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2005).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, prima colonna, al secondo rigo dell'articolo unico, dove è scritto: «... testo del comma è sostituito dal presente: ...», leggasi: «... testo del comma *7* è sostituito dal presente: ...».

05A10904

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501270/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 1 9 *

€ 1,00